



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

IL DIRETTORE GENERALE

**Visto** il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Regolamento UE 2018/858 e s.m.i., relativo *“all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE”*;

**Visto** il Regolamento UE 2022/2236 *“che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccole serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccole serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software”*;

**Visto** il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 e s.m.i. che attua il Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;

**Visto** il Regolamento ONU (UNECE) n. 155 *“Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersecurity e i sistemi di gestione della cibersecurity”*;

**Visto** il Regolamento ONU (UNECE) n. 156 *“Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli aggiornamenti del software e il relativo sistema di gestione”*;

**Considerato che** il costruttore, ai sensi del Regolamento ONU (UNECE) n. 156, ha la facoltà di aggiornare il software dei veicoli omologati delle categorie M, N e O già muniti dei documenti d’immatricolazione per la circolazione stradale;

**Considerato che** al Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione della legislazione dell'Unione Europea in materia di omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore è stato confermato dalla Commissione europea che è possibile aggiornare il software, se non si variano le caratteristiche di omologazione del veicolo, senza interessare le autorità di omologazione;

**Valutato** che si rende opportuno prevedere una procedura per consentire l’aggiornamento del software dei veicoli circolanti, ai sensi del Regolamento ONU (UNECE) n. 156, e del relativo documento unico di circolazione e di proprietà;

## DECRETA

### Art. 1

#### (Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le procedure che consentono aggiornamenti del software dei veicoli di categoria M, N e O, immatricolati in Italia, e del relativo aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell’art. 78 del Codice della strada, veicoli che rispondono al Regolamento UE



**MIT**

[dg.mot@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot@pec.mit.gov.it)  
[segreteria.dgmot@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgmot@mit.gov.it)



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

2022/2236 e al Regolamento ONU (UNECE) n. 156 che sono stati omologati con un'omologazione UE di un tipo di veicolo prodotto in serie illimitata (art. 22 e seguenti del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.) o di un tipo di veicolo prodotto in piccola serie (artt. 41 e 42 del Regolamento UE 2018/858 e s.m.i.).

2. L'aggiornamento del software può avvenire, anche da remoto, senza l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà, secondo le specifiche del presente decreto.

### **Art.2**

#### **(Aggiornamento software senza modifiche significative)**

1. Qualora l'aggiornamento software non modifichi i dati tecnici riportati sul Certificato di conformità (CoC), sui dati riportati sul documento unico di circolazione e di proprietà e sulla documentazione relativa all'uso e manutenzione del veicolo, l'aggiornamento software può avvenire senza alcuna comunicazione all'autorità; tale modifica può avvenire anche da remoto da parte del costruttore del veicolo.

2. In ogni caso, il costruttore informa il proprietario del veicolo che fornisce il proprio assenso all'aggiornamento. Non è necessario l'assenso del proprietario del veicolo qualora l'aggiornamento sia necessario al fine di garantire il persistere degli aspetti di sicurezza e ambientali del veicolo stesso.

### **Art. 3**

#### **(Aggiornamento software con modifiche che interessano i dati riportati sul documento unico di circolazione e di proprietà)**

1. Nel caso in cui la modifica software abbia impatto sulle caratteristiche del tipo di veicolo omologato e la modifica software consentirebbe di passare da un tipo omologato ad altro tipo omologato, ma tali nuove caratteristiche comportano la modifica di dati riportati sul documento unico di circolazione e di proprietà, è necessario che il costruttore invii una comunicazione preventiva alla Divisione 3 di questa Direzione che contenga almeno i seguenti documenti:

a) descrizione inerente al possibile aggiornamento software, con l'indicazione RxSWIN pertinente come definito nel regolamento ONU (UNECE) n. 156 o, se assente, la versione del software del tipo di veicolo o delle singole centraline oggetto di aggiornamento;

b) le modalità di effettuazione della campagna di aggiornamento software;

c) la lista dei telai dei veicoli potenzialmente interessati, che viene trasmessa dalla Divisione 3 alla Divisione 7 per farla inserire in un'apposita banca dati e viene comunicata agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile e, per conoscenza, al costruttore per facilitare il rilascio del nuovo documento unico.

2. Il costruttore, dopo aver effettuato la comunicazione di cui al precedente comma e una volta autorizzato dal proprietario del veicolo, quando necessario, può procedere all'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà, tramite istanza di aggiornamento da parte del centro autorizzato dal costruttore corredata di apposita dichiarazione presso un UMC, con tariffa N003, subito dopo che il veicolo sia stato consegnato ad un proprio centro autorizzato. Il veicolo verrà restituito al proprietario solo dopo che sia stato effettuato il sopra citato aggiornamento.



**MIT**

[dg.mot@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot@pec.mit.gov.it)  
[segreteria.dgmot@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgmot@mit.gov.it)



# *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

Dipartimento per i trasporti e la navigazione  
**DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE**

## **Art. 4 (Comunicazioni)**

1. Periodicamente, il costruttore invia alla Divisione 7 di questa Direzione la lista dei VIN dei veicoli, suddivisi per omologazione che hanno subito l'aggiornamento software.
2. La Divisione 7 conserva in un'apposita banca dati, indicizzata per costruttore e omologazione, l'elenco dei VIN comunicati dai costruttori che sono stati oggetto di aggiornamento software secondo le modalità riportate all'articolo 3.

## **Art. 5 (Responsabilità dei costruttori)**

1. Resta fermo che, in ogni caso, qualsiasi modifica software è annotata nella documentazione per la sicurezza cibernetica conservata dal costruttore e resa disponibile, su richiesta, all'autorità che ha rilasciato la certificazione ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 155 per i veicoli sottoposti a detto regolamento.
2. L'autenticità e l'integrità degli aggiornamenti del software devono essere protette in modo da impedirne in misura ragionevole la compromissione ed eventuali aggiornamenti non validi.
3. A richiesta dell'autorità il costruttore fornisce tutti gli elementi relativi agli aggiornamenti software avvenuti su un veicolo.
4. Il costruttore può richiedere che alcuni dati comunicati all'autorità siano mantenuti riservati a condizione che tale divulgazione non sia necessaria per garantire la sicurezza dei clienti interessati o del pubblico.

## **Art. 6 (Disposizioni finali)**

Il presente Decreto si applica obbligatoriamente dalla data del 07/07/2026 e, a richiesta dei costruttori, a partire dalla data di pubblicazione nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*dott. Gaetano Servedio*

PS  
GDD



**MIT**

[dg.mot@pec.mit.gov.it](mailto:dg.mot@pec.mit.gov.it)  
[segreteria.dgmot@mit.gov.it](mailto:segreteria.dgmot@mit.gov.it)